XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3379

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTOLINI

Modifiche all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di compensi spettanti ai giudici di pace per taluni provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni penali

Presentata il 12 novembre 2002

Onorevoli Colleghi! — Non si rinviene nell'ordinamento un'espressa previsione normativa circa la possibilità di retribuire la pronuncia di provvedimenti da parte del giudice di pace in materia penale — pur essendosi attribuita al magistrato onorario la competenza ad adottarli con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni.

Le decisioni in questione, però, richiedono al magistrato onorario l'esame degli atti del procedimento, lo studio di una problematica e l'emissione di un provvedimento decisorio. Si ritiene pertanto che la mancata previsione che la pronuncia di questi provvedimenti comporti il diritto alla corresponsione di un'indennità, costituisca una lacuna che occorre provvedere a colmare. Si ritiene peraltro non appropriato prevedere che l'emissione dei provvedimenti in questione possa dare diritto alla corresponsione della medesima inden-

nità prevista per la sentenza che definisce il processo, poiché quest'ultima è pronunciata all'esito dello svolgimento delle più complesse attività dibattimentali.

In proposito si ricorda che l'articolo 5 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto il comma 3-bis dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, ove si è previsto che, evidentemente in materia di competenza civile del giudice di pace, è corrisposta al magistrato onorario « una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi (...) anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato». Poiché l'attività che il giudice di pace è chiamato in materia penale a svolgere per pronunciare i provvedimenti in questione appare ai presenti fini analoga, appare equo prevedere che per l'emissione di ciascuno di questi provvedimenti sia corrisposta un'indennità di 10,33 euro.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2, le parole: « o penale, anche se non dibattimentale, » sono soppresse;
- *b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2-bis. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace in materia penale è corrisposta un'indennità di 36,15 euro per ciascuna udienza, anche se non dibattimentale, nonché di 56,81 euro per ogni altro processo assegnato e comunque definito con sentenza »;
- *c)* dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:
- « *3-ter*. In materia penale, al giudice di pace è corrisposta una indennità di 10,33 euro per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
- *a)* decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
- *b)* ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- c) provvedimento con cui il giudice di pace ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore ricorso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- d) decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, secondo comma, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni:
- *e)* provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni:
- g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
- h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- *i)* decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
- l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».